



Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 8 /2017

DIREZIONE GENERALE RISORSE UMANE - UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: Cirillo Giuseppe nato a Giugliano di Napoli (NA) il 12/04/1947 matr. 6127
c.f. CRLGPP47D12E054U

Avvocato: Monetti Francesco Via S. Brigida 68, Napoli c.f. MNTFNC65E03F839A

Oggetto della spesa: interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Decreto Ingiuntivo

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.616454 del 22/09/2016 l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, il Decreto Ingiuntivo n.1209/2015 del Tribunale di Napoli pronunciato il 19/06/2015 e notificato, a questa Amministrazione, il 08/09/2016.

Il Tribunale di Napoli in accoglimento del ricorso proposto dall' ex dipendente Cirillo Giuseppe contro l'Ente regionale, volto alla richiesta di emanare nei confronti della Regione Campania decreto ingiuntivo per l'immediato pagamento delle somme a titolo di interessi legali in virtù della piena titolarità di tale diritto riconosciuto nella sentenza della Corte di Appello di Napoli n.2994/2011, ha ingiunto la Regione Campania di pagare all'istante Cirillo Giuseppe, la somma di €.3.433,52 oltre interessi legali dalla notificazione del decreto al saldo.

Il Tribunale di Napoli, ha, altresì ingiunto il pagamento delle spese del procedimento liquidate in complessivi €. 450,00, per compensi, da attribuirsi al procuratore per dichiarato anticipo.

L'Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot. n 627285 del 27/09/2016, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico), le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di somme relative ad accessori.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot. n. 39833 del 19/01/2017 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola.

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015, successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16/11/2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 627285 del 27/09/2016 , ha chiesto alla U.O.D. 03 della Direzione Generale



delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

Vista la predetta nota non ancora riscontrata alla data odierna, si provvede autonomamente in conformità alla Direttiva Presidenziale prot. 19163/2015, a relazionare in merito alla vicenda fattuale alla base del giudicato in oggetto:

"l'ex dipendente di questa Amministrazione regionale sig. Cirillo Giuseppe proponeva ricorso al Giudice del Lavoro per ottenere il pagamento di interessi legali maturati su differenze retributive corrisposte nel maggio 2003, a seguito di inquadramento giuridico ottenuto sulla base di deliberazione di Giunta regionale 1672 del 20/04/2001 e decreto dirigenziale n. 1225/2001.

Otteneva pertanto giudicato n. 6464/2007 con cui l'organo giudicante accoglieva solo parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condannava la Regione Campania a corrispondere allo stesso gli interessi legali maturati limitatamente dal 30/07/2001 al 01/05/2003 e non come sostenuto dal Cirillo, dal 01/01/1994 e sino alla data di pagamento tardivo avvenuto il 01/05/2003.

Il Cirillo proponeva gravame a detta sentenza che ha generato la Sentenza n. 2994/2001 con cui la Corte di Appello di Napoli Sez. Lavoro,, accoglieva seppur parzialmente il ricorso, statuendo che: *"accoglie in parte l'appello e condanna la Regione Campania al pagamento in favore dell'appellante, degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della L. 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 01/01/1994 fino al tardivo pagamento, oltre ulteriori interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c."*

Il Cirillo quindi proponeva ricorso ex artt. 633 e sgg. c.p.c. davanti al Tribunale di Napoli - Sez.Lav. - per l'emissione nei confronti della stessa Regione Campania di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c, concernente il pagamento della somma di Euro 3.433,52 a titolo di interessi legali maturati dal 01/01/1994 al 01/05/2003 sulle differenze retributive dal 01/01/1994 al 31/07/2001 e tardivamente corrisposte.

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, ritenuta la fondatezza del credito azionato, con il predetto ricorso, ha ingiunto alla Regione Campania con decreto n. 1209 del 22/06/2015, di pagare all'istante Cirillo Giuseppe, per le causali espresse in ricorso, la somma di €. 3.433,52 oltre interessi legali dalla notifica del citato decreto al saldo, oltre le spese del procedimento liquidate in complessivi €. 450,00 con attribuzione: somme che vanno riconosciute quale debito fuori bilancio"

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30/10/2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Decreto Ingiuntivo n. 1209/2015 del Tribunale di Napoli pronunciato il 19/06/2015 e notificato, a questa Amministrazione, il 08/09/2016.

TOTALE DEBITO € **4.091,77**

Sig. Cirillo Giuseppe matr. 6127

Interessi	€ 3.433,52
Interessi legali su interessi maturati dal 08/09/2016 al 27/03/2017	€ 1,65
	€ 3.435,17

Competenze per spese di giudizio Avv. Monetti Francesco	€ 656,60
---	-----------------

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:



Giunta Regionale della Campania

*Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)*

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- Nota prot.n. 616454 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Decreto Ingiuntivo n 1209/2015 del Tribunale di Napoli pronunciato il 19/06/2015 e notificato , a questa Amministrazione, il 08/09/2016.
- Prospetto di calcolo competenze legali

Napoli, 23/02/2017

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento

UOD Contenzioso del lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura Regionale -

Esecuzione Giudicati-Ufficio Disciplinare

Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0616454 22/09/2016 09,16
Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



22 SET. 2016

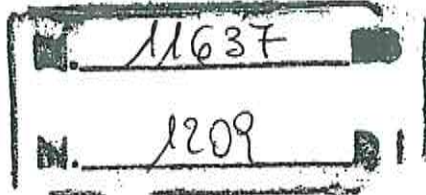
CC- 2501/2015 – Avv. D'Onofrio
Cirillo Giuseppe c/Regione Campania
Differenze retributive
Trasmissione D.I. n. 1209/2015
Trib. Napoli Sez. Lavoro –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette copia del decre-
to ingiuntivo in oggetto, notificato in formula esecutiva.

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, ad approntare con sollecitudine i
provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore
aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE/UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc



ORIGINALE

Avv. FRANCESCO MONETTI

Via S. Brigida, 68 - Napoli

Tel. Fax 081 5529254

pec: francescomonetti@avvocatinapoli.legalmail.it

2 copie Es. proc
2 copie Es. entr

TRIBUNALE DI NAPOLI - GIUDICE DEL LAVORO

TRIBUNALE DI NAPOLI
1^a Sezione Lavoro e Prev.

Ricorso ex artt. 633 e segg. c.p.c.

Facciate n.
Richiede n.
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/78 N. 533)
Napoli, 5/9/2016

per

Il Cancelliere

CIRILLO GIUSEPPE - nato a Giugliano di Napoli (Na) il 12.4.1947, ivi
residente alla via Manzoni 33, C.F. CRLGPP47D12E054U -, elettivamente
domiciliato in Napoli alla via S. Brigida 68 presso lo studio dell'avvocato
Francesco Monetti (C.F. MNTFNC65E03F839A - fax: 0815529254 - pec:
francescomonetti@avvocatinapoli.legalmail.it), che lo rappresenta e difende
giusta procura in calce al presente atto su foglio separato;

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2016. 0592576 09/09/2016 15,35
Rit. : CIRILLO GIUSEPPE
Res. : Avvocatura Regionale
Classifica : 4.1.1.



contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente *pro tempore*, dom.to per la
carica presso la sede dell'Ente in Napoli, alla via S. Lucia n. 81 (C.F.
80011990639);

ooo ooo

premesso che

1 -. Il ricorrente, con ricorso R.G. n. 8597/05 al Tribunale lavoro di Napoli (*doc.*
004) sulla premessa

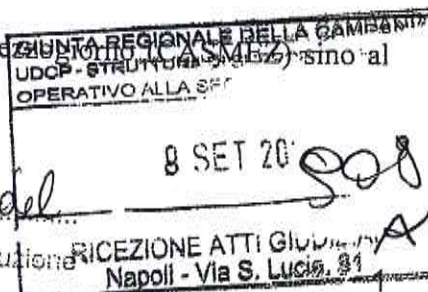
- di essere stato dipendente della Cassa per il Mezzogiorno (CASSMEZ) sino al
1983;

Il Giudice, in sede di opposizione, con provvedimento del

5 - F - 2016

conceda la provvisoria esecuzione

del D.I. N° 1209/2015



- che, a seguito dello scioglimento della Casmez, dal 1983 era stato trasferito alle dipendenze della Regione Campania, che con il personale e le opere aveva ereditato anche la gestione del servizio precedentemente espletato dalla detta Cassa per il Mezzogiorno;
 - che solo nel 2001, per effetto della Delibera di Giunta Regionale n. 1672 del 20.4.2001 (*doc. 005*) e del susseguente Decreto Dirigenziale n. 001225 (*doc. 006*), era stato disposto l'inquadramento del ricorrente e di tutto il personale ex Casmez nell'organico regionale;
 - che il ricorrente era quindi stato inquadrato nell'organico dell'ente con qualifica di VI livello (ex V fascia funzionale Casmez) nell'agosto 2001 ma con decorrenza dal 1983;
 - che, in forza di tale inquadramento e per effetto dell'applicazione delle fonti normo-collettive regionali, si era proceduto alla ricostruzione anche della parte economica del rapporto di lavoro (sino ad allora regolato dalle fonti normative e collettive della Casmez), per cui al ricorrente erano state riconosciute differenze retributive maturate progressivamente dal 1.1.1994 sino alla data di effettivo inquadramento (31.7.2001);
 - che nel maggio 2003 la Regione Campania corrispondeva al ricorrente tali differenze retributive – come annualmente maturate dal 1.1.1994 al 31.7.2001 – pari alla somma lorda di € 34.191,88, risultante dalla differenza tra il trattamento percepito prima del formale inquadramento e quello stabilito nel predetto Decreto dirigenziale, come risulta dal C.U.D. 2004 con analitica indicazione degli arretrati annualmente maturati dal 1.1.1994 al 31.12.2001 (*doc. 007*);
 - che nulla veniva corrisposto al ricorrente a titolo di accessori del detto credito retributivo;
- tanto premesso, adiva il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Napoli onde ottenere il diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle differenze retributive suddette, a decorrere dalla data di insorgenza delle ragioni creditorie (dal 1.1.1994) sino alla data di pagamento tardivo (31.5.2003), oltre successivi interessi ex art. 1194 c.c., e la conseguente condanna della Regione Campania al pagamento dei detti accessori del credito di lavoro indicato.

2 -. Il Tribunale adito con sentenza n. 6464/07 del 1.3.2007 accoglieva solo parzialmente la domanda e condannava la Regione Campania a corrispondere al ricorrente (sulle predette differenze retributive risultanti dal CUD 2004 pari a € 34.191,88) solo gli interessi maturati dal 30.7.2001 al 1.5.2003 (doc. 008).

3 -. Il ricorrente interponeva gravame avverso la decisione di *prime cure* e, all'esito, la Corte di Appello di Napoli-Sezione Lavoro con sentenza n. 2994/2011 del 6.6.2011 accoglieva, parzialmente l'appello, così statuendo: <<P.Q.M. accoglie in parte l'appello e condanna la Regione Campania al pagamento in favore degli appellanti – n.d.r. fra cui l'odierno ricorrente – degli interessi legali e dell'eventuale maggior danno ex art. 22 della legge 724/1994 sulle differenze di retribuzione maturate dal 1.1.1994 fino alla data del tardivo pagamento, oltre ulteriori interessi ai sensi dell'art. 1194 c.c. >> (doc. 010).

4-. Le "differenze di retribuzione maturate dal 1.1.1994" su cui calcolare gli interessi sino al saldo effettivo (cui fa cenno la predetta sentenza della Corte di Appello) sono quelle maturate dal 1.1.1994 al 31.7.2001 e corrisposte solo in data 1.5.2003, per un totale di € 34.191,88, come risulta anche

- dal ricorso di 1° grado R.G. n. 8597/05 (doc. 004),
- dalla sentenza di 1° grado (doc. 008),
- dal Mod. CUD 2004 (doc. 007), ove sono riportati analiticamente gli importi corrisposti anno per anno a titolo di arretrati,
- dalla mancata contestazione di controparte di tutti i suddetti dati fattuali nelle difese svolte nel giudizio *de quo* (cfr. copia Memoria costituzione Regione Campania in primo grado, *sub* 009).

Segnatamente dal predetto Mod. CUD risultano corrisposte nel maggio 2003 le seguenti somme come annualmente suddivise:

- € 2.109,96 quali differenze retributive maturate dal 1.1.1994 al 31.12.1994
- € 2.678,25 quali differenze retributive maturate dal 1.1.1995 al 31.12.1995
- € 3.649,25 quali differenze retributive maturate dal 1.1.1996 al 31.12.1996
- € 4.381,84 quali differenze retributive maturate dal 1.1.1997 al 31.12.1997
- € 4.663,76 quali differenze retributive maturate dal 1.1.1998 al 31.12.1998

- € 5.627,28 quali differenze retributive maturate dal 1.1.1999 al 31.12.1999
- € 6.392,86 quali differenze retributive maturate dal 1.1.2000 al 31.12.2000
- € 3.932,93 quali differenze retributive maturate dal 1.1.2001 al 31.12.2001.

Su tali importi a norma dell'art. 429 c.p.c. vanno calcolati gli interessi dalla data di maturazione del credito retributivo sino al 1.5.2003, data del tardivo pagamento degli arretrati.

E di poi, in applicazione dell'art. 1194 c.c. (che recita <<Il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi sulla somma maturata>>), sulla somma maturata a titolo di interessi ex art. 429 c.p.c. vanno calcolati gli ulteriori interessi maturati dal tardivo pagamento (1.5.2003) sino alla data del saldo effettivo.

5 -. Sulla scorta delle statuizioni della citata sentenza, il ricorrente aveva diritto a ricevere il pagamento dei detti interessi pari a complessivi € 6.865,16, come da conteggi allegati e relative note esplicative.

La Regione Campania, però, ad oggi ha corrisposto a titolo di interessi ex art. 429 c.p.c. per le dette causali soltanto € 1.196,17 (al lordo) a seguito della sentenza di 1° grado (cfr. Statino paga di novembre 2008, doc. 011) e, di poi, a seguito della sentenza di 2° grado la somma al lordo di € 3.670,21 (cfr. Statino paga del dicembre 2012, doc. 012), per un totale di € 4.866,38.

Il sig. Cirillo, pertanto, rimane creditore della somma di € 1.998,78, oltre che degli ulteriori interessi maturati ex art. 1194 c.c., ovvero calcolati a far data dal tardivo pagamento sino al saldo effettivo, pari a complessivi € 1.434,74 (cfr. conteggi allegati).

ooo

Tanto premesso, perdurando il comportamento omissivo della Regione Campania nonostante la piena titolarità del diritto riconosciuto nella sentenza della Corte di Appello di Napoli-Sezione Lavoro n. 2994/2011, il sig. CIRILLO GIUSEPPE, *ut supra* rapp.to e difeso,

CHIEDE

che il Giudice del lavoro adito, sussistendo i requisiti di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c., Voglia emettere nei confronti della Regione Campania, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in Napoli alla via Santa Lucia 81, decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., considerato che il credito in oggetto fonda sulla dedotta sentenza della Corte di Appello lavoro, per l'immediato **pagamento della somma di € 3.433,52** a titolo di interessi maturati dal 1.1.1994 al 1.5.2003 sulle differenze retributive indicate in premessa maturate dal 1.1.1994 al 31.7.2001, giusta conteggi allegati, nonché a titolo di ulteriori interessi maturati ex art. 1194 c.c. e a maturarsi, con liquidazione dei compensi di lite e rimborso forfetario, da distrarsi in favore del difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c..

Offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria in formato digitale, i seguenti documenti, come riepilogati all'indice degli atti:

001. Procura alle liti;
002. Nota di iscrizione a ruolo;
003. Contributo unificato;
004. Ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. n. 8597/05;
005. Copia Delibera G.R. Campania n. 1672/01;
006. Copia per estratto del Decreto dirigenziale Regione Campania n. 001225;
007. C.U.D. anno 2004 con indicazione degli arretrati delle differenze retributive pari a complessivi € 34.191,88 annualmente maturate dal 1.1.1994 al 31.7.2001 e corrisposte nel maggio 2003;
008. Sentenza 1° grado n. 6464/2007 del 1.3.2007;
009. Memoria costituzione Regione Campania nel giudizio di 1° grado R.G. n. 8597/05;
010. Sentenza della Corte di Appello di Napoli-Sezione Lavoro n. 2994/2011 del 6.6.2011;
011. Statino paga del novembre 2008;
012. Statino paga del dicembre 2012;
013. Decreto ingiuntivo n. 1099/2014 concesso dal Tribunale lavoro di Napoli in fattispecie identica per petitum e causa petendi.

Si indica che in ipotesi di impossibilità di deposito telematico di tutta la documentazione indicata nell'indice degli atti, l'invio sarà multiplo e parte dei documenti sarà inclusa in altra busta.

Dichiara che il valore della causa è pari a € 3.433,52 e pertanto il C.U. dovuto è pari a € 49,00.

Con le più ampie salvezze e riserve.

- avvocato Francesco Monetti -



Proc 18189/2015



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Prosegua udienza del 5.7.2016

Il Giudice

All'esito della camera di consiglio,
ritenuto che l'eccezione di incompetenza può essere decisa unitamente al merito;
rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta;

letto l'art. 648 c.p.c.,

**concede l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 1209/2015
emesso il 22.6.2015;**

ritenuta superflua ogni attività istruttoria;

rinvia la causa all'udienza del 14.2.2017 ore 9.30 per la discussione e decisione.

È verbale
Il Giudice



11637/ 2015

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico del Tribunale di Napoli, dott. Gabriella Marchese,

letto il ricorso che precede, depositato da CIRILLO GIUSEPPE , rapp.to e difeso dall'avv.to
MONETTI FRANCESCO ;

rilevato che il credito azionato è fondato su prova scritta, costituita dai documenti versati in
atti;

rilevato altresì che esso presenta i prescritti caratteri di liquidità ed esigibilità;

rilevato che non può essere concessa la provvisoria esecuzione del decreto, non ricorrendo
nella specie alcuno dei presupposti di cui all'art.642 c.p.c.;

INGIUNGE

a REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., di pagare all'istante CIRILLO GIUSEPPE ,
per la causale in ricorso espressa, la somma di euro 3.433,52 oltre interessi legali dalla
notificazione del presente decreto al saldo.

Ingiunge, inoltre, il pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in complessivi
euro 450,00, per compensi, da attribuirsi procuratore per dichiarato anticipo.

Non concede la provvisoria esecuzione del decreto.

Avverte l'ingiunto che potrà fare opposizione nel termine di giorni quaranta dalla notifica del
presente provvedimento.

Napoli, 19/06/2015

Il giudice

Dott. G Marchese

Si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente pro tempore, per
la carica domiciliato presso la sede dell'Ente in Napoli alla via
Santa Lucia, 81

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
la Un. di Napoli
destinazione di
dell'impegno
Cascone Maria Portuna
8 SET 2016
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Decreto Ingiuntivo Tribunale di Napoli -Sez.Lav.-
Numero 1209/2015
Dip. Cirillo Giuseppe
Avv. Francesco Monetti

Diritti e onorari			450,00
spese generali	15,00%	450,00	<u>67,50</u>
			517,50
CPA	4%	517,50	<u>20,70</u>
			538,20
IVA	22%	538,20	118,40
TOTALE FATTURA			656,60
RITENUTA	20%	517,50	103,50
NETTO A PAGARE			553,10